

CHIARA SALAMONE

(a cura di)

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
[novembre 2010 – gennaio 2011]**

2010 – 4.5

Fogli di lavoro
per il Diritto Internazionale



Direzione scientifica: *Rosario Sapienza*

Coordinamento redazionale: *Elisabetta Mottese*

Redazione: *Adriana Di Stefano, Federica Antonietta Gentile, Giuseppe Matarazzo,*

Hanno collaborato a questo numero: *Federica Amara, Alessandro Coci, Adriana Di Stefano, Giuseppe Matarazzo, Claudio Patti, Chiara Salamone*

Volume chiuso nel mese di marzo 2011

FOGLI DI LAVORO *per il Diritto Internazionale* è *on line*

<http://www.lex.unict.it/it/crio/fogli-di-lavoro>

ISSN 1973-3585

Cattedra di Diritto Internazionale

Via Gallo, 24 - 95124 Catania

E-mail: risorseinternazionali@lex.unict.it

Redazione: foglidilavoro@lex.unict.it

Tel: 095 230857 - Fax 095 230489

SOMMARIO

- ARTICOLO 3 + ARTICOLO 6 - ARTICOLO 6 - ARTICOLO 6 + ARTICOLO 13 - ARTICOLO 6 + ARTICOLO 34 - ARTICOLO 6 + ARTICOLO 35 - ARTICOLO 6 + ARTICOLO 1 PROTOCOLLO N. 1 - ARTICOLO 6 + ARTICOLO 3 + ARTICOLO 13
- ARTICOLO 6 + ARTICOLO 35 + ARTICOLO 1 PROTOCOLLO N. 1 - ARTICOLO 8 - ARTICOLO 8 + ARTICOLO 6 - ARTICOLO 8 + ARTICOLO 14 + ARTICOLO 1 PROTOCOLLO N. 1 - ARTICOLO 8 + ARTICOLO 14 + ARTICOLO 5 PROTOCOLLO N. 7 - ARTICOLO 9 - ARTICOLO 9 + ARTICOLO 14 - ARTICOLO 9 + ARTICOLO 12 + ARTICOLO 14
- ARTICOLO 10 - ARTICOLO 10 + ARTICOLO 6 - ARTICOLO 10 + ARTICOLO 9 - ARTICOLO 10 + ARTICOLO 11 + ARTICOLO 3 PROTOCOLLO N. 1 - ARTICOLO 11 - ARTICOLO 11 + ARTICOLO 10 - ARTICOLO 34 + ARTICOLO 6 + ARTICOLO 11 - ARTICOLO 1 PROTOCOLLO N. 1 - ARTICOLO 3 PROTOCOLLO N. 1

ARTICOLO 3 + ARTICOLO 6

- 1) Corte europea dei diritti umani, III sezione, *Ali c. Romania*, ricorso n. 20307/02, sentenza del 9 novembre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=2&portal=hbkm&action=html&highlight=ali%20%7C%20v.%20%7C%20romania&sessionid=62155080&skin=hudoc-en>

La Corte condanna la Romania per violazione degli articoli 3 e 6 § 1.

La condanna *ex* articolo 3 deriva dalle condizioni di detenzione dell'imputato (in particolare, era stato detenuto in una cella sovraffollata e non gli era stata offerta adeguata assistenza medica). Nel merito, la Corte richiama i principi stabiliti nella pronuncia III sezione, *Petrea c. Romania*, ricorso n. 4792/03, sentenza del 29 aprile 2008 (<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=petrea&sessionid=66298345&skin=hudoc-en>). Viene inoltre applicato il criterio probatorio della vicinanza, sulla base del quale l'onere della prova ricade non sul ricorrente (sulla base del brocardo *affirmanti incumbit probatio*), bensì sulle autorità pubbliche, in quanto solo queste ultime hanno accesso alle informazioni necessarie a supportare o contestare le allegazioni di parte. Non viene invece esaminata l'allegazione relativa alla permanenza in manette durante le udienze, ma la circostanza, nella decisione sull'ammissibilità, era stata ricondotta all'ambito di applicazione dell'articolo 3 (III sezione, *Abmad c. Romania*, ricorso

n. 20307/02, decisione del 29 novembre 2007; <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=&sessionid=62155753&skin=hudoc-en>).

In merito all'articolo 6, la Corte ravvisa una violazione nel fatto che le autorità interne non avevano adeguatamente trattato l'accusa di *entrapment* rivolta dal ricorrente alle forze dell'ordine (in particolare, non era stato rispettato il principio della parità delle armi con riferimento alla prova). Per il *plea of entrapment* e per i principi della giurisprudenza di Strasburgo in tema di agente provocatore si veda *infra* I sezione, *Bannikova c. Russia*, ricorso n. 18757/06, sentenza del 4 novembre 2010.

C.S.

- 2) Corte europea dei diritti umani, II sezione, *Ciğerhun Öner c. Turchia (n. 2)*, ricorso n. 2858/07, sentenza del 23 novembre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=6%20%7C%202858/07&sessionid=62726470&skin=hudoc-en>

La Corte condanna la Turchia per violazione dell'articolo 6 § 1 in ragione dell'eccessiva durata del processo penale nel quale il ricorrente era parte offesa.

La Turchia viene condannata anche per violazione dell'articolo 3: sotto il profilo sostanziale, il ricorrente aveva subito maltrattamenti da parte della polizia e tali maltrattamenti raggiungevano la soglia di rilevanza del *minimum de gravité* (da valutarsi, secondo la giurisprudenza della Corte, alla luce delle circostanze del caso, quali la durata e gli effetti o il sesso e l'età della vittima); sotto il profilo procedurale, lo Stato non aveva adempiuto al suo obbligo di svolgere delle indagini ufficiali tempestive, accurate, serie, trasparenti ed efficaci al fine di appurare l'eventuale commissione di illeciti, né erano state imposte sanzioni dissuasive (neanche sul piano disciplinare).

C.S.

ARTICOLO 6

- 1) Corte europea dei diritti umani, III sezione, *Ștefănică e altri c. Romania*, ricorso n. 38155/02, sentenza del 2 novembre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=%u015Etef%u0103nic%u0103&sessionid=62111542&skin=hudoc-en>

La Corte condanna la Romania per violazione dell'articolo 6 § 1 sotto il profilo della certezza del diritto, per il fatto che le corti interne avevano assunto decisioni difformi in merito alla medesima questione giuridica (riguardante le pretese di diciotto ex dipendenti licenziati all'interno di una procedura collettiva). La Corte ribadisce che alcune divergenze interpretative possono legittimamente esistere in tutti i sistemi basati su una rete di uffici giudiziari aventi giurisdizione su un certo territorio (GC, *Zielinski e Pradal e Gonzalez e altri c. Francia*, ricorsi nn. 24846/94 e 34165/96-34173/96, sentenza del 28 ottobre 1999), anche alla luce della funzione nomofilattica delle corti supreme nazionali, ma ravvisa una lesione del principio della *legal certainty* nella circostanza che, nel caso di specie, la disciplina legale sui licenziamenti collettivi era stata applicata in maniera divergente rispetto ad una cerchia limitata di soggetti, i quali si trovavano tutti nella medesima situazione (peraltro, la Corte Suprema nazionale non si era pronunciata sulla risoluzione del conflitto di interpretazione e il suo intervento sarebbe stato comunque possibile solo in seguito alla proposizione di un ricorso straordinario, circostanza in sé lesiva della certezza del diritto). La Corte sottolinea inoltre, in linea con la sua giurisprudenza, che l'incertezza delle situazioni giuridiche mina la fiducia della collettività nell'amministrazione della giustizia, elemento essenziale in uno Stato di diritto.

C.S.

- 2) Corte europea dei diritti umani, III sezione, *Vaquero Hernández e altri c. Spagna*, ricorsi nn. 1883/03, 2723/03 e 4058/03, sentenza del 2 novembre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=6%20%7C%20%221883/03%20%7C%202723/03%20%7C%204058/03%22&sessionid=62114892&skin=hudoc-en>

La Corte rigetta una doglianza di violazione dell'articolo 6 §§ 1, 2 e 3 lett. b e d nei confronti della Spagna e si sofferma in particolare sulle letture consentite e sulle dichiarazioni rese dai coimputati (la Corte esamina le censure congiuntamente, in quanto il § 3 costituisce un aspetto particolare del generale diritto ad un equo processo di cui al § 1, mentre la presunzione di innocenza di cui al § 2 rappresenta un elemento della nozione di equo processo in materia penale).

La Corte ribadisce i seguenti principi: in virtù del § 1, le prove dovrebbero essere generalmente prodotte in udienza pubblica e formarsi nel contraddittorio delle parti; le letture di deposizioni rese fuori dall'udienza non sono di per sé incompatibili con la Convenzione, a patto che venga rispettato il diritto di difesa (di conseguenza, l'imputato deve essere posto in grado di contestare una testimonianza a carico e di interrogare il dichiarante, al momento della deposizione o successivamente); non è consentito che una

condanna si fondi, in via esclusiva o comunque in misura determinante, sulle dichiarazioni di un teste che l'imputato non ha avuto la possibilità di interrogare o di fare interrogare (la Corte sottolinea che il termine 'testimone' ha, nel contesto della Convenzione, un significato 'autonomo', nel senso che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 §§ 1 e 3 lett. d, anche le dichiarazioni rese da un coimputato e suscettibili di essere poste a fondamento di una condanna vanno considerate come 'testimonianze').

C.S.

- 3) Corte europea dei diritti umani, I sezione, *Bannikova c. Russia*, ricorso n. 18757/06, sentenza del 4 novembre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=bannikova&sessionid=62100565&skin=hudoc-en>

La Corte rigetta una censura di violazione dell'articolo 6 § 1 nei confronti della Russia e si occupa della figura dell'agente provocatore (la ricorrente lamentava di aver commesso il reato di vendita di stupefacenti solo perché indotta da un agente di polizia sotto copertura). La Corte, premesso che l'esigenza della lotta al crimine organizzato e del perseguimento dei reati di traffico di stupefacenti e di corruzione non può comportare l'esclusione delle garanzie dell'equo processo, enuncia, in linea con la sua giurisprudenza, i limiti di ammissibilità del c.d. *police incitement* (per la relativa definizione si veda GC, *Ramanauskas c. Lituania*, ricorso n. 74420/01, sentenza del 15 febbraio 2008: "Police incitement occurs where the officers involved – whether members of the security forces or persons acting on their instructions – do not confine themselves to investigating criminal activity in an essentially passive manner, but exert such an influence on the subject as to incite the commission of an offence that would otherwise not have been committed, in order to make it possible to establish the offence, that is, to provide evidence and institute a prosecution ..."):

- a. è necessario valutare se il crimine sarebbe stato commesso ugualmente senza l'intervento dell'agente provocatore e se le forze dell'ordine abbiano tenuto un contegno essenzialmente passivo, a fronte di oggettivi sospetti relativi al coinvolgimento dell'indagato in attività criminali (l'onere della prova ricade sulla parte pubblica; qualora manchino questi requisiti può parlarsi di *entrapment*);
- b. è necessario controllare, alla luce della garanzia della parità delle armi e dei principi del processo accusatorio, il modo in cui i giudici interni hanno considerato il *plea of incitement* avanzato dall'imputato (in altri termini, va verificato se tale doglianza possa costituire una reale difesa nel processo interno, cioè ad esempio possa essere utilizzata come eccezione per escludere certe prove, pur in presenza di un rilevante interesse

pubblico al perseguimento di determinate categorie di reati). Analoga III sezione, *Ali c. Romania*, ricorso n. 20307/02, sentenza del 9 novembre 2010, *supra*.

C.S.

- 4) Corte europea dei diritti umani, V sezione, *Katritsch c. Russia*, ricorso n. 22575/08, sentenza del 4 novembre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=6%20%7C%2022575/08&sessionid=62116488&skin=hudoc-en>

La Corte condanna la Russia per violazione dell'articolo 6 § 3 lett. b e c, mentre rigetta la censura di violazione della lett. e.

La Corte si occupa della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio ed enuncia il seguente principio: lo Stato non può essere considerato responsabile per le mancanze di un avvocato nominato d'ufficio, salvo che le carenze siano manifeste o siano state portate a conoscenza delle autorità (GC, *Hermi c. Italia*, ricorso n. 18114/02, sentenza del 18 ottobre 2006).

Vengono operate anche alcune precisazioni in merito al diritto di essere assistito da un interprete: il diritto in parola non comporta l'obbligo di una traduzione scritta, essendo sufficiente la forma orale (l'articolo 6 § 3 lett. e si riferisce infatti ad un 'interprete' e non ad un 'traduttore'; III sezione, *Husain c. Italia*, ricorso n. 18913/03, decisione del 24 febbraio 2005); il diritto in esame deve essere concreto ed effettivo e, dunque, le autorità interne non possono limitarsi a nominare un interprete, bensì devono anche, qualora avvertite con riferimento ad un caso specifico, esercitare un controllo sul suo operato; è essenziale valutare il livello di conoscenza della lingua utilizzata nel processo da parte dell'imputato, anche in relazione alla difficoltà dei documenti o dei discorsi da tradurre (nel caso di specie, il ricorrente era un cittadino russo, ma risiedeva da molti anni in Francia, dunque poteva presumersi la sua conoscenza e comprensione della lingua utilizzata nel processo).

C.S.

- 5) Corte europea dei diritti umani, I sezione, *Krivova c. Ucraina*, ricorso n. 25732/05, sentenza del 9 novembre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=krivova&sessionid=64276148&skin=hudoc-en>

La Corte condanna l'Ucraina *ex* articolo 6 § 1 per l'irragionevole durata di un processo volto all'ottenimento di un risarcimento dei danni (la figlia della ricorrente aveva subito gravi lesioni in quanto calpestata dalla folla in fuga da un cinema nel 1998 e il processo era durato nove anni per tre gradi di giudizio). La Corte afferma che nella valutazione della durata di una causa civile è possibile tenere in considerazione il periodo delle indagini preliminari, qualora vi sia uno stretto legame tra il processo civile e quello penale (ciò sebbene il diritto di veder incardinato un processo penale e di ottenere la condanna di un terzo non rientri tra i diritti garantiti dalla Convenzione). Viene ribadito inoltre che la fase esecutiva rappresenta la 'seconda fase' del processo e che la valutazione della durata di quest'ultimo deve essere omnicomprensiva.

La Corte considera inammissibile per manifesta infondatezza la doglianza di violazione dell'articolo 2, ritenuta invece sussistente e assorbente nell'opinione parzialmente dissenziente del giudice Yudkivska.

C.S.

6) Corte europea dei diritti umani, GC, *Taxquet c. Belgio*, ricorso n. 926/2005, sentenza del 16 novembre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=2&portal=hbkm&action=html&highlight=6&sessionid=62726216&skin=hudoc-en>

La *Grand Chamber* condanna il Belgio per violazione dell'articolo 6 § 1, in quanto l'imputato era stato condannato in virtù di una sentenza non adeguatamente motivata e insuscettibile di essere impugnata per motivi di merito.

La Corte considera conforme ai principi stabiliti nella Convenzione il sistema della giuria laica nei processi penali, presente in vari Stati facenti parte del Consiglio d'Europa (sono intervenuti nel giudizio i governi di Regno Unito, Irlanda e Francia; si veda GC, *Achour c. Francia*, ricorso n. 67335/01, sentenza del 29 marzo 2006, nonché la *concurring opinion* del giudice Jebens allegata alla sentenza in esame). Dalla giurisprudenza della Corte emerge che la Convenzione non impone ai giurati di motivare le loro decisioni (a differenza di quanto previsto per i giudici togati); all'imputato, però, deve essere data la possibilità di comprendere il verdetto, a garanzia del carattere non arbitrario della decisione (il *rule of law* e la *avoidance of arbitrary power* sono principi sottostanti al sistema della Convenzione; GC, *Roche c. Regno Unito*, ricorso n. 32555/96, sentenza del 19 ottobre 2005). Le garanzie procedurali volte ad assicurare il carattere non arbitrario delle decisioni della giuria comprendono anche l'attività di direzione e guida svolta dal giudice togato che presiede il processo e le domande poste alla giuria dal giudice medesimo, volte a creare una cornice per la decisione (con particolare riguardo alle questioni strettamente giuridiche). La Corte

ribadisce inoltre che il rispetto del diritto ad un *fair trial* va garantito a maggior ragione rispetto ai processi relativi a gravi reati (GC, *Salduz c. Turchia*, ricorso n. 36391/02, sentenza del 27 novembre 2008).

C.S.

- 7) Corte europea dei diritti umani, III sezione, *García Hernández c. Spagna*, ricorso n. 15256/07, sentenza del 16 novembre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Garc%EDa%20%7C%20Hern%E1ndez&sessionid=64276148&skin=hudoc-en>

La Corte, richiamando la sua giurisprudenza, condanna la Spagna per violazione dell'articolo 6 § 1, in quanto il diritto della ricorrente ad un equo processo era stato violato a causa della mancanza di udienza pubblica (la ricorrente era un medico condannato in sede penale per lesioni colpose nei confronti di un paziente). Tale udienza sarebbe stata necessaria, in quanto il giudice di appello aveva proceduto ad una nuova valutazione del fatto e non si era limitato ad una valutazione in diritto. Non viene accordata alcuna somma a titolo di riparazione, in quanto la ricorrente non aveva presentato domanda nei termini (*rectius*, come si legge al § 43, non aveva insistito nella richiesta).

C.S.

- 8) Corte europea dei diritti umani, V sezione, *Romańczyk c. Francia*, ricorso n. 7618/05, sentenza del 18 novembre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Roma%u0144czyk&sessionid=64276148&skin=hudoc-en>

La Corte condanna la Francia per violazione dell'articolo 6 § 1 a causa della mancata esecuzione da parte delle autorità francesi di una sentenza polacca riguardante un assegno di divorzio (la ricorrente era una cittadina polacca, ma il debitore risiedeva in Francia, dunque una richiesta di esecuzione era stata rivolta alle autorità francesi ai sensi della Convenzione di New York del 1956 sul recupero degli alimenti all'estero). La Corte ribadisce che il diritto di cui all'articolo 6 è realmente garantito solo mediante l'effettivo *enforcement* delle sentenze e che ciascuno Stato può essere considerato responsabile qualora le sue autorità adottino misure inadeguate o insufficienti a garantire l'esecuzione delle condanne da parte di debitori 'privati'.

C.S.

- 9) Corte europea dei diritti umani, V sezione, *Mushta c. Ucraina*, ricorso n. 8863/06, sentenza del 18 novembre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Mushta&sessionid=64276148&skin=hudoc-en>

La Corte condanna l'Ucraina per violazione dell'articolo 6 § 1 (diritto di accesso ad una corte), in quanto il processo instaurato dalla ricorrente contro il suo precedente datore di lavoro per la reintegrazione e le retribuzioni arretrate era stato ingiusto. In particolare, il suo ricorso alla Corte Suprema era stato considerato tardivo, mentre in realtà il mancato rispetto del termine era stato dovuto all'assenza di tempestiva notifica della sentenza di appello. L'applicazione delle norme procedurali da parte dei giudici interni non era prevedibile per le parti e, dunque, risulta contraria al principio della *legal certainty*.

C.S.

- 10) Corte europea dei diritti umani, II sezione, *S.S. Balıkeleşme Beldesi Tarım Kalkınma Kooperatifi e altri c. Turchia*, ricorsi nn. 3573/05, 3617/05, 9667/05, 9884/05, 9891/05, 10167/05, 10228/05, 17258/05, 17260/05, 17262/05, 17275/05, 17290/05 e 17293/05, sentenza del 30 novembre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Bal%u0131kl%u0131%E7e%u015Fme&sessionid=64276148&skin=hudoc-en>

Il ricorso era stato presentato da tredici cooperative agricole, le quali, in seguito alla sospensione (per effetto di una decisione amministrativa) dei sussidi statali per la produzione di latte, avevano instaurato un giudizio per ottenere il pagamento degli stessi. La Corte condanna la Turchia per violazione dell'articolo 6 § 1, in quanto la mancata informazione relativa all'opinione data dal procuratore presso il Consiglio di Stato aveva leso l'*adversarial principle*. Al contrario, non viene ravvisata alcuna violazione del diritto di accesso ad una corte in relazione all'interpretazione restrittiva delle norme procedurali sul termine di presentazione dei ricorsi data dai giudici interni (interpretazione che ha precluso ai ricorrenti l'esame sul merito) e ciò malgrado fosse intervenuto un *revirement* giurisprudenziale sul punto controverso (si veda però l'opinione parzialmente dissenziente comune dei giudici Jočienė e Karakaş). La Corte ritiene infatti che i cambiamenti di

orientamento non ledano la certezza del diritto, in quanto i mutamenti giurisprudenziali mirano proprio a rimediare alle insufficienze delle soluzioni precedenti.

Nota: per un recente ed improvviso mutamento della giurisprudenza interna italiana relativa ai termini, *revirement* cui l'orientamento in parola dalla Corte di Strasburgo potrebbe applicarsi, si veda Cassazione Civile, SS. UU., sentenza n. 19246 del 9 settembre 2010 in tema di opposizione al decreto ingiuntivo (per il riconoscimento della rimessione in termini si vedano tuttavia Cassazione Civile, II sezione, 17-06-2010 n.

14627 e la giurisprudenza di merito successiva alla pronuncia delle Sezioni Unite).

C.S.

- 11) Corte europea dei diritti umani, IV sezione, *Henryk Urban e Ryszard Urban c. Polonia*, ricorso n. 23614/08, sentenza del 30 novembre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=2&portal=hbkm&action=html&highlight=urban&sessionid=64281878&skin=hudoc-en>

La Corte affronta il problema dell'indipendenza di un organo giudiziario costituito da un magistrato in tirocinio (*assessor* o *junior judge*) e condanna la Polonia per violazione dell'articolo 6 § 1, in quanto tali 'giudici' al tempo del processo potevano essere nominati e rimossi dal Ministro della giustizia (la Corte afferma però che, in via generale, l'amministrazione della giustizia a livello interno possa essere affidata a soggetti non togati).

La Corte non ritiene opportuna la riapertura del processo (in quanto sarebbe sproporzionato e contrario al principio della certezza del diritto disporla con riferimento ad un periodo in cui i poteri giudicanti degli *assessors* non erano stati fatti oggetto di questioni di legittimità costituzionale) e non riconosce alcuna somma ai ricorrenti, né a titolo di danno non patrimoniale, né per le spese (il legislatore polacco aveva infatti provveduto ad eliminare la violazione, abolendo l'ufficio di *assessor* nel gennaio 2009).

C.S.

- 12) Corte europea dei diritti umani, III sezione, *Andersson c. Svezia*, ricorso n. 17202/04, sentenza del 7 dicembre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=24&portal=hbkm&action=html&highlight=6&sessionid=64281747&skin=hudoc-en>

La Corte, rifacendosi alla sua giurisprudenza, condanna la Svezia per violazione del diritto ad un equo processo garantito dall'articolo 6 § 1 della Convenzione, su ricorso di un cittadino svedese che aveva visto lesa il suo diritto ad un'udienza nel corso del processo amministrativo instaurato per ottenere una *compensation* per malattia professionale.

C.S.

13) Corte europea dei diritti umani, IV sezione, *Seal c. Regno Unito*, ricorso n. 50330/07, sentenza del 7 dicembre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=25&portal=hbkm&action=html&highlight=6&sessionid=64281747&skin=hudoc-en>

La Corte rigetta il ricorso, fondato su una presunta violazione dell'articolo 6 § 1 da parte del Regno Unito (il ricorrente si doleva della decisione di cancellare, per mancanza del requisito procedurale del *leave* previsto dal *Mental Health Act* del 1983, il suo *civil claim* relativo ai reati di aggressione da parte della polizia e di detenzione abusiva). La Commissione britannica per l'eguaglianza e i diritti umani (*Equality and Human Rights Commission*) è intervenuta nel procedimento ai sensi dell'articolo 36 § 2 della Convenzione e dell'articolo 44 del Regolamento della Corte.

C.S.

14) Corte europea dei diritti umani, I sezione, *Urbanek c. Austria*, ricorso n. 35123/05, sentenza del 9 dicembre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=27&portal=hbkm&action=html&highlight=6&sessionid=64281747&skin=hudoc-en>

La Corte rigetta il ricorso presentato contro l'Austria per violazione dell'articolo 6 § 1 (diritto di accesso ad una corte). Il ricorrente era un avvocato in pensione, il quale si doleva delle eccessive spese di giudizio (*court fees*) che avrebbe dovuto sostenere per insinuarsi al passivo in una procedura concorsuale nei confronti di una società della quale era stato procuratore per anni. La Corte, richiamando il margine d'apprezzamento e applicando i principi che emergono dalla sua giurisprudenza (per la cui critica si veda la *concurring opinion* del giudice Spielmann, condivisa dai giudici Rozakis e Malinverni), ritiene che non vi sia alcuna violazione, sia perché la procedura di insolvenza sarebbe proseguita a prescindere dalla domanda di parte, sia perché il ricorrente si era limitato ad allegare il carattere sproporzionato delle spese e non la sua impossibilità di sostenerle. C.S.

15) Corte europea dei diritti umani, II sezione, *Boulois c. Lussemburgo*, ricorso n. 37575/04, sentenza del 14 dicembre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=6%20%7C%2037575/04&sessionid=64286996&skin=hudoc-en>

La Corte condanna il Lussemburgo per violazione dell'articolo 6 § 1 (diritto ad un equo processo) su ricorso di un cittadino francese (detenuto in regime di semi-detenzione in un carcere lussemburghese), le cui richieste di permesso per svolgere attività amministrative e per seguire dei corsi professionali erano state ripetutamente rigettate. Il ricorrente aveva ricevuto comunicazione del rigetto della sua domanda attraverso la direzione dell'istituto, senza che la commissione penitenziaria competente, astrattamente idonea a fornire le stesse garanzie di un 'giudice' inteso in senso tradizionale, si fosse pronunciata all'esito di una 'procedura organizzata' (di conseguenza, non erano state garantite l'indipendenza, l'imparzialità e l'equità della procedura); inoltre, non gli era stato permesso di contestare in sede giudiziale tale decisione di rigetto (gli organi di giustizia amministrativa aditi per l'annullamento si erano infatti dichiarati ripetutamente incompetenti).

C.S.

16) Corte europea dei diritti umani, IV sezione, *Gajewski c. Polonia*, ricorso n. 27225/05, sentenza del 21 dicembre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=gajewski&sessionid=66240629&skin=hudoc-en>

La Corte condanna la Polonia per violazione del diritto ad un equo processo *ex* articolo 6 § 1, in relazione ad una procedura di insolvenza nella quale uno dei giudici del collegio mancava del requisito dell'imparzialità, dal momento che rivestiva anche la qualità di attore (il ricorso era stato presentato dal *trustee*, con particolare riferimento al pagamento delle spese).

C.S.

17) Corte europea dei diritti umani, IV sezione, *McKeown c. Regno Unito*, ricorso n. 6684/05, sentenza dell'11 gennaio 2011

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=mckeown&sessionid=66290963&skin=hudoc-en>

La Corte ritiene che il Regno Unito, nel caso di specie, non abbia violato l'articolo 6 § 1. Il ricorso era stato presentato da un cittadino detenuto per reati terroristici, il quale si doleva del fatto che i giudici interni non avessero svelato il materiale probatorio alla difesa, per esigenze di tutela dell'interesse pubblico.

C.S.

18) Corte europea dei diritti umani, II sezione, *Guadagnino c. Italia e Francia*, ricorso n. 2555/03, sentenza del 18 gennaio 2011

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=guadagnino%20%7C%202555/03&sessionid=66239613&skin=hudoc-en>

La sentenza riguarda il tema dell'immunità giurisdizionale degli Stati.

La ricorrente, di nazionalità italiana e residente in Italia, era una ex dipendente della Scuola francese a Roma e il suo rapporto di lavoro era regolato da un contratto concluso con il Ministero dell'istruzione francese, contratto che indicava come legge applicabile quella italiana. Ella aveva promosso due azioni dinanzi al giudice del lavoro e, in entrambi i casi, l'autorità giudiziaria italiana aveva declinato la giurisdizione a favore del giudice francese (la soluzione era stata confermata in sede di regolamento di giurisdizione dalla Corte di Cassazione: i giudici italiani avrebbero avuto giurisdizione solo per le retribuzioni arretrate, ma la ricorrente non aveva promosso azione in tal senso). Adita l'autorità giudiziaria francese, il *Conseil d'Etat* si era dichiarato a sua volta carente di giurisdizione.

Il ricorso viene dichiarato inammissibile nei confronti della Francia per mancato esaurimento dei ricorsi interni (la ricorrente avrebbe infatti potuto e dovuto chiedere tutela dinanzi al giudice del lavoro francese, che ha giurisdizione in relazione all'esecuzione e all'estinzione di contratti internazionali di lavoro conclusi dallo Stato francese, anche non regolati dalla legge francese). La Corte condanna invece l'Italia per violazione dell'articolo 6 § 1, in quanto la declaratoria di difetto di giurisdizione aveva leso il diritto di accesso ad una corte della ricorrente: la limitazione perseguiva sì un interesse legittimo (il rispetto del diritto internazionale, che "tende a favorire la cortesia e le buone relazioni tra gli Stati attraverso il rispetto della [reciproca] sovranità"), ma non risultava coerente con il criterio di proporzionalità (è infatti riscontrabile nel diritto internazionale una tendenza alla limitazione dell'immunità degli Stati dalla giurisdizione qualora si tratti di controversie in materia di diritto del lavoro, che non toccano gli interessi dello Stato estero; in questo senso la Convenzione delle Nazioni unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni).

C.S.

19) Corte europea dei diritti umani, V sezione, *Vernes c. Francia*, ricorso n. 30183/06, sentenza del 20 gennaio 2011

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=vernes%20%7C%2030183/06&sessionid=66292723&skin=hudoc-en>

La Corte condanna la Francia per violazione del diritto ad un equo processo *ex* articolo 6 § 1, su ricorso di un cittadino che si doleva della mancanza di pubblicità dinnanzi alla *Commission des opérations de bourse* (COB) e della carenza di imparzialità del medesimo organo in relazione ad alcuni procedimenti disciplinari instaurati nei suoi confronti.

C.S.

20) Corte europea dei diritti umani, I sezione, *Krivoshapkin c. Russia*, ricorso n. 42224/02, sentenza del 27 gennaio 2011

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=krivoshapkin&sessionid=66293239&skin=hudoc-en>

La Corte condanna la Russia sia per violazione dell'articolo 6 § 1, sia per violazione del § 1 in combinato disposto con il § 3 lett. d, in quanto il processo penale cui il ricorrente era stato sottoposto si era svolto in assenza del pubblico ministero e, inoltre, l'imputato non era stato posto in condizione di esaminare o fare esaminare i testi sulle cui dichiarazioni la sua condanna si era basata.

C.S.

Nota:

il 17 novembre 2010 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha adottato, alla luce dell'articolo 6 CEDU, la raccomandazione CM/Rec(2010)12, sull'indipendenza, l'efficacia e la responsabilità dei giudici, la quale prevede, tra le altre cose, l'introduzione di forme di responsabilità civile e disciplinare per dolo o colpa grave e di forme di responsabilità penale solo per dolo (testo inglese:

<https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1707137&Site=CM>; traduzione non ufficiale in italiano:

[https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Rec\(2010\)12&Language=lanItalian&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864](https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Rec(2010)12&Language=lanItalian&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864)).

ARTICOLO 6 + ARTICOLO 13

- 1) Corte europea dei diritti umani, V sezione, *Antoni c. Repubblica ceca*, ricorso n. 18010/06, sentenza del 25 novembre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=6%20%7C%2018010/06&sessionid=62726524&skin=hudoc-en>

La Repubblica ceca viene condannata per violazione degli articoli 6 e 13.

La Corte ravvisa una violazione del principio di ragionevole durata del processo con riguardo ad una controversia civile e sostiene che il ricorso previsto dalla legge ceca a fronte dell'eccessiva durata dei processi sia privo, nel caso di specie, del carattere di effettività (legge 82/1998, modificata dalla legge 160/2006; si veda GC, *Kudła c. Polonia*, ricorso n. 30210/96, sentenza del 26 ottobre 2000). La Corte, che pure aveva precedentemente riconosciuto tale ricorso come "effectif et accessible" (V sezione, *Vokurka c. Repubblica ceca*, ricorso n. 40552/02, 16 ottobre 2007), ritiene che esso non garantisca effettiva tutela nel caso in esame: infatti, date le particolari circostanze concrete (i termini previsti dalle norme interne, la data di entrata in vigore delle stesse, la data della presentazione del ricorso alla Corte), il ricorrente non aveva avuto a disposizione un lasso di tempo sufficiente per potersene avvalere (§§ 31-35).

C.S.

- 2) Corte europea dei diritti umani, I sezione, *Vassilios Athanasiou e altri c. Grecia*, ricorso n. 50973/08, sentenza del 21 dicembre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=6%20%7C%2050973/08&sessionid=66239155&skin=hudoc-en>

La Corte condanna la Grecia per violazione dell'articolo 6 § 1 (diritto ad un equo processo entro un termine ragionevole) in combinato disposto con l'articolo 13 (diritto ad un ricorso effettivo) in ragione dell'eccessiva durata dei procedimenti amministrativi e, avvalendosi dello strumento della *pilot judgment procedure* (la prima nei confronti della Grecia), afferma

l'obbligo per lo Stato di affrontare tale problema strutturale ed indica le possibili misure da adottare.

Nota: sulla *pilot judgment procedure* si veda <http://www.echr.coe.int/NR/ronlyres/DF4E8456-77B3-4E67-8944B908143A7E2C/0/Information Note on the PJP for Website.pdf>.

C.S.

ARTICOLO 6 + ARTICOLO 34

- 1) Corte europea dei diritti umani, GC, *Sakbnovskiy c. Russia*, ricorso n. 21272/03, sentenza del 2 novembre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbk&action=html&highlight=Sakbnovskiy&sessionid=62100565&skin=hudoc-en>

La *Grand Chamber* condanna la Russia per violazione dell'articolo 6 §§ 1 e 3 e svolge delle considerazioni circa lo *status* di "vittima" ai sensi dell'articolo 34, alla luce del principio di sussidiarietà.

La Corte ravvisa una violazione dell'articolo 6 §§ 1 e 3 per il fatto che al ricorrente non era stata offerta assistenza legale nel processo penale di appello (le due doglianze vengono esaminate insieme in quanto viene ribadito che il § 3 costituisce una specificazione del principio generale di cui al § 1). La Corte si sofferma su una presunta rinuncia al diritto di essere assistito da un avvocato (secondo i principi espressi da GC, *Sejdovic c. Italia*, ricorso n. 56581/00, sentenza dell'1 marzo 2006, le rinunce ai diritti previsti dalla Convenzione sono ammesse, purché siano espresse in maniera non equivoca e non contrastino con alcun interesse pubblico rilevante): sebbene fosse vero, come sosteneva il Governo, che il ricorrente aveva rifiutato il difensore d'ufficio e non aveva richiesto termini per l'assegnazione di un nuovo legale, la Corte ritiene che non possa pretendersi che sia il ricorrente ad assumere iniziative che richiedono conoscenze legali ed afferma che avrebbero dovuto essere le autorità russe ad attivarsi per garantire l'effettivo diritto alla difesa.

Per quanto concerno lo *status* di "vittima" ai sensi dell'articolo 34 (§§ 66-84), il Governo sosteneva la perdita di tale condizione in capo al ricorrente rispetto alla doglianza originaria, in quanto il caso era stato riaperto nel 2007, con l'esito dell'annullamento della precedente decisione (in tema di perdita dello *status* in parola si veda GC, *Scordino c. Italia* [n. 1], ricorso n. 36813/97, sentenza del 29 marzo 2006). La Corte ritiene invece che tale linea di ragionamento non possa applicarsi nel caso di specie, in quanto la revisione del

processo nel sistema russo può essere reiterata un numero indefinito di volte e ha carattere discrezionale (dunque lo Stato può eludere l'obbligo di concessione della riparazione al soggetto leso): il principio di sussidiarietà, infatti, non può comportare una rinuncia al controllo dei risultati ottenuti attraverso i *domestic remedies* (GC, *Giuseppe Mostacciolo c. Italia* [n. 2], ricorso n. 65102/01, sentenza del 29 marzo 2006).

C.S.

ARTICOLO 6 + ARTICOLO 35

- 1) Corte europea dei diritti umani, V sezione, *Lilly France c. Francia* (n. 2), ricorso n. 20429/07, sentenza del 25 novembre 2010

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=lilly%20%7C%20france%20%7C%2020429/07&sessionid=66305221&skin=hudo_c-en

La Francia viene condannata per violazione dell'articolo 6 della Convenzione.

La Corte applica i principi emergenti dalla sua giurisprudenza in tema di articolo 35: il previo esaurimento dei ricorsi interni riguarda soltanto quei rimedi che siano accessibili ed adeguati (non solo a livello teorico, ma anche sul piano pratico); l'onere della prova circa l'effettività del ricorso grava sullo Stato; la regola del previo esaurimento non ha carattere assoluto, bensì va applicata tenendo conto delle circostanze concrete (giuridiche, politiche, personali del ricorrente); non può rimproverarsi ai ricorrenti di aver utilizzato una certa via di ricorso rispetto ad altre disponibili, ma non dotate di maggiori possibilità di successo (*Vernillo c. Francia*, ricorso n. 11889/85, sentenza del 20 febbraio 1991; GC, *Civet c. Francia*, ricorso n. 29340/95, sentenza del 28 settembre 1999; GC, *Mentes e altri c. Turchia*, ricorso n. 23186/94, sentenza del 28 novembre 1997; GC, *Aquilina c. Malta*, ricorso n. 25642/94, sentenza del 19 aprile 1999).

La Corte condanna la Francia per violazione dell'articolo 6, in quanto l'introduzione di una norma civile retroattiva ha determinato un'ingerenza nell'amministrazione della giustizia (impedendo alla società ricorrente di ottenere una pronuncia su un profilo essenziale di una controversia civile che la riguardava), senza che ciò fosse reso necessario da esigenze di carattere generale (anzi, la modifica normativa mirava proprio a bloccare domande del tipo di quella avanzata dalla ricorrente, per fini di contenimento della spesa pubblica). Non viene concesso risarcimento a titolo di danno morale, in quanto l'accertamento della violazione è ritenuto riparazione sufficiente.

C.S.

ARTICOLO 6 + ARTICOLO 1 PROTOCOLLO N. 1

- 1) Corte europea dei diritti umani, I sezione, *Pugach e altri c. Russia*, ricorsi nn. 31799/08, 53657/08, 53661/08, 53666/08, 53670/08, 53671/08, 53672/08 and 53673/08, sentenza del 4 novembre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=pugach&sessionid=64276148&skin=hudoc-en>

La Corte condanna la Russia per violazione dell'articolo 6 § 1 e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 in relazione alla cassazione mediante *supervisory review* di una sentenza favorevole ai ricorrenti, i quali, divenuti disabili in seguito alla partecipazione alle operazioni di bonifica seguite al disastro nucleare di Chernobyl, godevano di vari benefici assistenziali e avevano agito in giudizio per la rivalutazione del sussidio alimentare loro spettante. La sentenza è ricognitiva della giurisprudenza di Strasburgo sul punto: in particolare, la Corte ribadisce come il principio della certezza del diritto esige che il giudicato resti intangibile (fatta salva la ricorrenza di circostanze eccezionali) e riconduce i debiti riconosciuti da sentenze vincolanti e suscettibili di esecuzione al concetto di "possession" *ex* articolo 1 Protocollo n. 1.

C.S.

ARTICOLO 6 + ARTICOLO 3 + ARTICOLO 13

- 1) Corte europea dei diritti umani, V sezione, *Roman Karasev c. Russia*, ricorso n. 30251/03, sentenza del 25 novembre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=11&portal=hbkm&action=html&highlight=6&sessionid=62726216&skin=hudoc-en>

La Corte condanna la Russia per violazione dell'articolo 6, in quanto al ricorrente (che stava agendo per la riparazione per ingiusta detenzione) non era stata data la possibilità di partecipare al processo, neanche tramite rappresentanti (tale possibilità di partecipazione, ad avviso della Corte, rientra tra le garanzie dell'equo processo, anche se essa non comporta l'obbligo di prevedere necessariamente l'assistenza legale gratuita per le controversie di natura non penale). La Corte si sofferma anche su quel particolare profilo

del giusto processo costituito dal diritto ad un *oral hearing* e sulle sue possibili eccezioni (§§ 59-61).

La Corte condanna la Russia anche per violazione dell'articolo 3, in ragione delle condizioni della detenzione del ricorrente, con particolare riferimento al sovraffollamento delle celle (gli Stati devono infatti organizzare i loro sistemi penitenziari in modo tale da assicurare il rispetto della dignità dei detenuti e non rilevano eventuali difficoltà finanziarie o logistiche). La Corte utilizza il criterio probatorio della vicinanza ed afferma che, in casi simili, non si applica in maniera rigorosa il criterio *affirmanti incumbit probatio*, in quanto solo la parte pubblica è in grado di fornire prove relative alla detenzione medesima. La Russia viene inoltre condannata per violazione dell'articolo 13 in relazione all'articolo 3, per mancanza di un ricorso interno effettivo.

C.S.

ARTICOLO 6 + ARTICOLO 35 + ARTICOLO 1 PROTOCOLLO N. 1

- 1) Corte europea dei diritti umani, II sezione, *Gaglione e altri c. Italia*, ricorso n. 45867/07 e altri, sentenza del 21 dicembre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=879070&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649>

La Corte condanna l'Italia per violazione del principio di ragionevole durata del processo (articolo 6 § 1) e per violazione del diritto di proprietà (articolo 1 Protocollo n. 1), decidendo su 475 ricorsi presentati in relazione al ritardo delle autorità italiane nella corresponsione dell'equa riparazione per irragionevole durata del processo prevista dalla l. 89/2001 (legge Pinto). Il ritardo era compreso tra i 9 e i 49 mesi ed era stato di almeno 19 mesi nel 65% dei casi, mentre la Corte considera ragionevole un periodo non superiore a 6 mesi, decorrenti dal momento in cui la decisione diviene esecutiva (GC, *Cocchiarella c. Italia*, ricorso n. 64886/01, sentenza del 29 marzo 2006). La Corte afferma inoltre che i ricorrenti non avevano perso lo *status* di vittima per il fatto che erano stati corrisposti gli interessi legali e riconosce a ciascun ricorrente un risarcimento di 200 euro per il danno non pecuniario, oltre a spese e compensi (sull'ammontare della riparazione concessa si confronti l'opinione parzialmente dissenziente congiunta dei giudici CabralBarreto e Popovic). Gli argomenti avanzati dal Governo convenuto vengono respinti anche mediante il richiamo a II sez., *Simaldone c. Italia*, ricorso n. 22644/03, sentenza del

31

marzo

2009

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=simaldone%20%7C%2022644/03&sessionid=66318628&skin=hudoc-en>).

Nella sentenza la Corte prende in considerazione il carattere diffuso del problema dei ritardi nei pagamenti delle riparazioni *ex lege* Pinto (alla data del 7 dicembre 2010 più di 3.900 ricorsi sul tema erano pendenti dinnanzi alla Corte di Strasburgo), con conseguente profilarsi della responsabilità dello Stato italiano per violazione della Convenzione. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha già adottato una risoluzione allo scopo di raccomandare alle autorità italiane di emendare la legge in questione (*Interim Resolution* CM/ResDH(2009)42 del 19 Marzo 2009; [https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CM/ResDH\(2009\)42&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75](https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CM/ResDH(2009)42&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75)) e la Corte, pur non essendo competente a determinare le misure che lo Stato dovrà adottare *ex* articolo 46, sottolinea la necessità di prevedere a livello nazionale degli strumenti specifici per dare esecuzione alla sentenza in esame (quali ad esempio un aumento delle risorse per l'esecuzione dei pagamenti; la Corte mostra invece di non condividere le proposte di riforma attualmente all'esame della Camera dei Deputati).

In tale pronuncia viene anche rigettata per la prima volta una richiesta di applicazione del nuovo criterio di ammissibilità dell'assenza di "importante pregiudizio" *ex* articolo 35 § 3 lett. b, introdotto con il Protocollo n. 14 (entrato in vigore l'1 giugno 2010).

C.S. e F.A.

ARTICOLO 8

- 1) Corte europea dei diritti umani, III sezione, *Van den Berg e Sarri c. Paesi Bassi*, ricorso n. 7239/08, decisione del 2 novembre 2011

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=2&portal=hbkm&action=html&highlight=van%20%7C%20den%20%7C%20berg&sessionid=66296585&skin=hudoc-en>

La Corte dichiara inammissibile un ricorso presentato da una cittadina olandese (anche in rappresentanza della figlia minore) per violazione degli articoli 6 e 8. La vicenda nasceva dal fatto che la minore era figlia naturale della ricorrente e di un cittadino italiano; i tre avevano risieduto insieme in Italia e in Spagna, ma, in seguito al deterioramento dei

rapporti all'interno della coppia, la madre aveva portato la figlia con sé nei Paesi Bassi, malgrado un provvedimento dell'autorità giudiziaria italiana che imponeva loro di non lasciare l'Italia nelle more della definizione del giudizio relativo all'affidamento della minore. La complicata vicenda giudiziaria che aveva visto contrapporsi i due genitori si era risolta nel senso dell'affidamento al padre: il giudice olandese di ultima istanza aveva ritenuto di dover applicare la regola generale prevista dalla Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, sulla base della quale i minori arbitrariamente trasferiti o trattenuti devono essere fatti rientrare nello Stato di residenza abituale (tale essendo per la minore in questione l'Italia, dove risiedeva il padre), non sussistendo l'eccezione (da interpretarsi restrittivamente) di cui all'articolo 13 lettera b della Convenzione medesima, che prevede che non venga disposto il rientro qualora esso comporti un grave rischio di pregiudizio fisico o psicologico per il minore o lo ponga in una situazione intollerabile.

La Corte (richiamando i principi espressi in GC, *Neulinger e Shuruk c. Svizzera*, ricorso n. 41615/07, sentenza del 6 luglio 2010, <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=vienna%20%7C%20convention&sessionid=62041553&skin=hudoc-en>, segnalata nell'Osservatorio luglio-ottobre 2010) applica all'interpretazione della CEDU l'articolo 31 § 3 lettera c della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati ed afferma che la Convenzione non può essere interpretata in maniera "astratta" ("interpreted in a vacuum"), bensì va letta tenendo conto di tutte le regole pertinenti applicabili tra le parti (GC, *Streletz, Kessler e Krenz c. Germania*, ricorsi nn. 34044/96, 35532/97 e 44801/98, sentenza del 22 marzo 2001). Nel caso di specie, l'articolo 8 va interpretato alla luce della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 e della summenzionata Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori: spetta alla Corte di Strasburgo controllare se le corti interne, interpretando ed applicando le previsioni di quest'ultima Convenzione, abbiano garantito il rispetto dell'articolo 8, realizzando un equo bilanciamento tra gli interessi in conflitto (interessi del minore, interessi dei genitori, salvaguardia dell'ordine pubblico), alla luce del criterio del *best interest*, il quale può anche escludere il ritorno del minore nel luogo di residenza qualora questo possa risultare pregiudizievole (secondo una valutazione operata, sulla base del margine di apprezzamento, dalle autorità nazionali, più 'vicine' al caso concreto). Va notato inoltre come la Corte di Strasburgo interpreti la stessa Convenzione dell'Aia prendendo in considerazione l'*Explanatory Report*, così applicando implicitamente l'articolo 32 della Convenzione di Vienna.

In concreto, la Corte dichiara inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato; in particolare, la limitazione del diritto alla vita familiare delle due ricorrenti viene ritenuta "necessaria in una società democratica" ai sensi dell'articolo 8 § 2, in quanto finalizzata a garantire un equo bilanciamento tra gli interessi in gioco, alla luce della suddetta interpretazione congiunta della Convenzione dell'Aia e della CEDU.

Si confronti anche IV sezione, *Serghides c. Polonia*, ricorso n. 31515/04, sentenza del 2 novembre 2010, *infra*.

C.S.

- 2) Corte europea dei diritti umani, IV sezione, *Serghides c. Polonia*, ricorso n. 31515/04, sentenza del 2 novembre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=2&portal=hbkm&action=html&highlight=serghides&sessionid=66590226&skin=hudoc-en>

La Corte rigetta un ricorso presentato nei confronti della Polonia per violazione dell'articolo 8: il ricorrente, di nazionalità britannica e precedentemente sposato con una donna polacca, lamentava il fatto che le autorità dello Stato non avessero operato diligentemente per assicurare il rientro nel Regno Unito della figlia, che la madre aveva portato con sé nel Paese di origine (i ritardi procedurali avrebbero determinato un indebolimento dei legami con la bambina, al punto tale che la decisione che disponeva il suo rientro nel Regno Unito era stata modificata). La Corte si occupa dei rapporti tra la CEDU e la Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori e applica i principi affermati da GC, *Neulinger e Shuruk c. Svizzera*, ricorso n. 41615/07, sentenza del 6 luglio 2010 (segnalata nell'Osservatorio luglio-ottobre 2010). Si confronti anche III sezione, *Van den Berg e Sarri c. Paesi Bassi*, ricorso n. 7239/08, decisione del 2 novembre 2011, *supra*.

C.S.

- 3) Corte europea dei diritti umani, GC, *A, B e C c. Irlanda*, ricorso n. 25579/05, sentenza 16 dicembre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=25579/05&sessionid=66590328&skin=hudoc-en> e

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=25579/05&sessionid=66590328&skin=hudoc-en>

La Corte si occupa della compatibilità con la Convenzione della normativa irlandese sull'interruzione volontaria di gravidanza. Si tratta di una disciplina restrittiva, che consente l'aborto solo nel caso in cui sia in pericolo la vita della donna (l'interruzione della gravidanza è considerata un reato punibile con l'ergastolo negli altri casi); le tre ricorrenti avevano dunque scelto di recarsi nel Regno Unito per sottoporsi al relativo intervento. Diversi soggetti terzi hanno presentato osservazioni scritte nel procedimento. La Corte ritiene che vi sia stata una violazione dell'articolo 8 (diritto alla vita privata e familiare) con

riferimento ad una delle tre ricorrenti, la quale, in remissione da un tumore, rischiava una ricaduta in esito alla gravidanza (infatti, né i consulti medici, né i rimedi giudiziali previsti costituiscono procedure effettive e accessibili per assicurare l'esercizio del diritto, garantito dalla Costituzione, ad un "aborto legale"); il ricorso viene invece rigettato con riguardo alle altre due ricorrenti, che avevano deciso di interrompere la gravidanza per esigenze legate al loro benessere psicologico (in questo caso, infatti, la Corte considera l'ingerenza pubblica prevista dalla legge proporzionata rispetto all'obiettivo di proteggere la morale, così come intesa in Irlanda, e osserva che il fatto che le leggi sull'aborto siano più liberali in quasi tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa non consente di restringere il margine di apprezzamento dello Stato fino al punto di vietare norme interne difformi; cfr. GC, *Vo c. Francia*, ricorso n. 53924/00, sentenza dell'8 luglio 2004).

La Corte ritiene invece inammissibile sia la doglianza di violazione dell'articolo 2 (non avanzata, tuttavia, da parte della ricorrente affetta da cancro), sia quella relativa all'articolo 3 (in quanto le sofferenze delle ricorrenti non erano state sufficientemente gravi da integrare il "trattamento inumano o degradante" proibito dalla norma).

C.S.

ARTICOLO 8 + ARTICOLO 6

- 1) Corte europea dei diritti umani, II sezione, *Deés c. Ungheria*, ricorso n. 2345/06, sentenza del 9 novembre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=de%E9s&sessionid=62117527&skin=hudoc-en>

La Corte condanna l'Ungheria per violazione degli articoli 6 § 1 e 8 della Convenzione. La condanna *ex* articolo 6 § 1 per irragionevole durata del processo (sei anni e nove mesi per due gradi di giudizio) viene brevemente motivata con rinvio ai precedenti sul punto (*ex multis*, GC, *Frydlender c. Francia*, ricorso n. 30979/96, sentenza del 27 giugno 2000). Per quanto riguarda l'articolo 8, la Corte interpreta in maniera ampia il diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dalla norma e applica la disposizione ad un caso di immissioni. La condanna, infatti, viene pronunciata con riferimento ad una situazione peculiare: il rumore, le vibrazioni, l'inquinamento e l'odore causati dal traffico nelle vicinanze della casa del ricorrente avevano reso quest'ultima invivibile e le misure adottate dalle autorità ungheresi apparivano insufficienti e inadeguate (la situazione era stata

determinata dal fatto che l'elevato pedaggio imposto per la vicina autostrada aveva indotto i mezzi pesanti ad utilizzare strade secondarie, tra cui quella su cui l'abitazione del ricorrente era situata). La Corte ribadisce che l'articolo 8 tutela il diritto dell'individuo al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza e che la casa di abitazione è il luogo in cui la vita privata e familiare si sviluppa, ragion per cui al privato deve esserne assicurato il sereno godimento. A tale fine, le autorità devono non solo astenersi da ingerenze, ma anche adottare misure atte ad assicurare il rispetto del 'domicilio' o della 'casa di abitazione' (genericamente denominati "home" nel testo in lingua inglese dell'articolo 8) anche da parte dei terzi.

C.S.

ARTICOLO 8 + ARTICOLO 14 + ARTICOLO 1 PROTOCOLLO N. 1

- 1) Corte europea dei diritti umani, GC, *Serife Yigit c. Turchia*, ricorso n. 3976/05, sentenza del 2 novembre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=876611&portal>

[=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649](http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=876611&portal=&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649)

La Grande Camera afferma che il diritto di proprietà, il diritto a non subire discriminazioni e il diritto al rispetto della vita privata e familiare garantiti dalla Convenzione non esigono che gli Stati riconoscano la qualità di erede ad un soggetto sposato solo mediante un matrimonio religioso privo di effetti civili. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la Turchia, le cui autorità avevano rifiutato di riconoscere alla ricorrente benefici sociali precedentemente spettanti al marito defunto, non abbia violato l'articolo 8 e l'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 1 del Protocollo n. 1.

C.S.

ARTICOLO 8 + ARTICOLO 14 + ARTICOLO 5 PROTOCOLLO N. 7

- 1) Corte europea dei diritti umani, I sezione, *Losonci Rose e Rose c. Svizzera*, ricorso n. 664/06, sentenza del 9 novembre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=losonci&sessionid=62087507&skin=hudoc-en>

La Corte afferma (richiamando la giurisprudenza della Grande Camera) che la Convenzione va interpretata unitamente ai suoi Protocolli e aggiunge che gli Stati contraenti non possono, formulando delle riserve alle norme di questi ultimi, sottrarsi agli obblighi di tutela dei diritti umani derivanti da norme della Convenzione precedentemente accettate senza alcuna riserva.

Nel caso di specie il Governo svizzero, a fronte di una doglianza di violazione degli articoli 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 14 (divieto di discriminazione), aveva richiamato la riserva elvetica all'articolo 5 del Protocollo n. 7, ai sensi della quale, fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni del codice civile svizzero, sarebbero state fatte salve le norme interne sul nome. Facendo leva sulla giurisprudenza della Corte, secondo la quale le disposizioni della CEDU devono essere considerate all'interno del sistema convenzionale complessivo, che comprende anche i protocolli (GC, *Maaouia c. Francia*, ricorso n. 39652/98, sentenza del 5 ottobre 2000

[\[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Maaouia%20%7C%20c.%20%7C%20France&sessionid=62100565&skin=hudoc-en\]](http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Maaouia%20%7C%20c.%20%7C%20France&sessionid=62100565&skin=hudoc-en) e GC, *Verein gegen Tierfabriken Schweiz [VgT] c. Svizzera [n. 2]*, ricorso n. 32772/02, sentenza del 30 giugno 2009

[\[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Verein%20%7C%20gegen%20%7C%20Tierfabriken&sessionid=62100565&skin=hudoc-en\]](http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Verein%20%7C%20gegen%20%7C%20Tierfabriken&sessionid=62100565&skin=hudoc-en)) il Governo sosteneva dunque l'inapplicabilità dell'articolo 8 al caso di specie. La Corte ritiene invece che, malgrado la Convenzione e i Protocolli vadano letti come un tutt'uno, le parti non possano, formulando riserve alle disposizioni di questi ultimi, restringere a proprio piacere il campo di applicazione di articoli della CEDU precedentemente accettati senza alcuna riserva.

C.S.

ARTICOLO 9

1) Corte europea dei diritti umani, V sezione, *Boychev e altri c. Bulgaria*, ricorso n.77185/01, sentenza del 27 gennaio 2011

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=5&portal=hbkm&action=html&highlight=9&sessionid=65881438&skin=hudoc-en>

I ricorrenti lamentano l'intervento della polizia durante un raduno religioso e il rifiuto di registrare come confessione religiosa l'associazione ricorrente “Обединителна църква” (“la

Chiesa dell'Unificazione”), conosciuta anche come “l'Associazione dello Spirito Santo per l'unificazione del Cristianesimo Mondiale”, fondata da Sun Myung Moon nel 1954. La Corte europea ricorda che l'articolo 9 della Convenzione si riferisce a tutte le diverse forme che può assumere la manifestazione di una confessione o di una convinzione, quali il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti (si vedano GC, *Kokkinakis c. Grecia*, ricorso n. 14307/88, sentenza del 25 maggio 1993, § 31; III sezione, *Perry c. Lettonia*, ricorso n. 30273/03, sentenza dell'8 novembre 2007, § 52).

Nel caso in questione, l'intervento della polizia bulgara durante la riunione tenutasi all'interno dell'abitazione privata di uno dei ricorrenti, con le successive ricerche e il sequestro, non sembrano avere una chiara base legale, tanto da poter essere definite “previste dalla legge”. La Corte, pertanto, non reputa necessario verificare se tale ingerenza fosse “finalizzata a scopi legittimi” e “necessaria in una società democratica”. Di conseguenza, viene rilevata la violazione dell'articolo 9 della Convenzione.

C.P.

ARTICOLO 9 + ARTICOLO 14

- 1) Corte europea dei diritti umani, IV sezione, *Jakóbski c. Polonia*, ricorso n. 18429/06, sentenza del 7 dicembre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tpk197/view.asp?item=5&portal=hbkm&action=html&highlight=9&sessionid=64708430&skin=hudoc-en>

Il ricorrente è Janusz Jakóbski, un detenuto polacco di religione buddista mahayana. Egli contesta il fatto che in entrambe le prigioni in cui è stato trasferito (*Goleniów Prison* e *Nowogród Prison*) non siano state prese in considerazione le sue richieste di avere una dieta vegetariana, in conformità a quanto prevedono le regole della sua religione; a suo parere, dunque, era stata violata la libertà di manifestare il suo credo religioso attraverso l'osservanza delle regole del buddismo. Più precisamente, le due prigioni avevano sostenuto che la preparazione di pasti speciali per una sola persona sarebbe stato troppo dispendioso.

Secondo la Corte europea, i due istituti penitenziari avrebbero dovuto trovare un giusto bilanciamento tra i loro interessi, gli interessi del ricorrente e quelli degli altri detenuti. La dieta richiesta dal ricorrente non sembra prevedere cibi speciali o cucinati in una maniera particolare, né essa avrebbe pregiudicato gli interessi degli altri detenuti, in particolare i loro pasti.

Per questa ragione la Corte si pronuncia per la violazione dell'articolo 9, richiamando IV sezione, *Stanowir Musiał c. Polonia*, ricorso n. 28300/06, sentenza del 20 gennaio 2009, § 96 e la Raccomandazione CM/Rec/2006/2 (*The European Prison Rules*) del Comitato dei Ministri adottata l'11 gennaio 2006.

La Corte afferma anche che l'articolo 14 non ha un'esistenza autonoma, ma gioca un ruolo importante nel completare le altre previsioni della Convenzione e dei Protocolli; di conseguenza (§ 58), qualora il ricorrente lamenti la violazione sia di una norma sostanziale della Convenzione, sia di tale norma in combinato disposto con l'articolo 14, non è generalmente necessario esaminare distintamente la censura di violazione del divieto di discriminazione, salvo che una disuguaglianza nel godimento del diritto in questione costituisca un profilo essenziale del caso (cfr. GC, *Chassagnou e altri c. Francia*, ricorsi nn. 25088/94, 28331/95 e 28443/95, § 89, sentenza del 29 aprile 1999).

C.P.

2) Corte europea dei diritti umani, I sezione, *Savez crkava "Riječ života" e altri c. Croazia*, ricorso n. 7798/08, sentenza del 9 dicembre 2010
<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=9&sessionid=64708430&skin=hudoc-en>

Tre minoranze religiose croate (*Savez crkava "Riječ života"*, *Crkva cjelovitog evandolja* e *Protestantska reformirana kršćanska crkva u Republici Hrvatskoj*, registrate come "religious communities under Croatian law") invocano l'articolo 9 della Convenzione (sia isolatamente, sia congiuntamente all'articolo 14) e contestano il rifiuto del Governo croato di stipulare un accordo che garantisse loro la possibilità di prestare alcuni servizi (come l'insegnamento nelle scuole pubbliche) e il riconoscimento civile dei matrimoni celebrati secondo il loro rito. Le comunità avevano già tentato, a fronte del rifiuto del Governo, sia un ricorso dinanzi la Corte Amministrativa (*Upravni sud Republike Hrvatske*), sia un ricorso alla Corte Costituzionale per violazione dell'art. 41 della Costituzione croata, relativa all'uguaglianza di tutte le comunità religiose dinanzi alla legge.

La Corte europea statuisce che l'art. 9 non può essere interpretato nel senso di imporre allo Stato l'obbligo di permettere l'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche o di riconoscere ai matrimoni religiosi gli stessi effetti di quelli civili (analogamente GC, *Şerife Yiğit c. Turchia*, ricorso n. 3976/05, sentenza del 2 novembre 2010, § 102, sulla quale cfr. *supra*). Per questo motivo la doglianza riferita all'articolo 9 viene rigettata. Tuttavia, se lo Stato spontaneamente garantisce questi diritti ad alcune minoranze religiose, allora non può discriminare le altre (il Governo croato aveva affermato che le tre minoranze ricorrenti non avevano i requisiti storici e numerici per poter ottenere alcuni diritti). La Corte europea afferma quindi che l'atteggiamento del Governo croato costituisce una violazione del combinato disposto degli articoli 9 e 14 CEDU.

C.P.

ARTICOLO 9 + ARTICOLO 12 + ARTICOLO 14

- 1) Corte europea dei diritti umani, IV sezione, *O'Donoghue e altri c. Regno Unito*, ricorso n. 34848/07, sentenza del 14 dicembre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=2&portal=hbkm&action=html&highlight=o%27donoghue&sessionid=68436436&skin=hudoc-en>

I ricorrenti (un nigeriano e tre anglo-irlandesi), richiamando gli articoli 12 e 14 della Convenzione, contestano l'esistenza del *Certificate of Approval Scheme*, che richiede ai cittadini di Paesi esterni rispetto all'Area economica europea ("persons subject to immigration control") di pagare una tassa per ottenere il permesso di sposarsi. Con riferimento all'articolo 9 (sia da solo, sia congiuntamente all'articolo 14), essi si dolgono invece di non essere in condizione di sposarsi senza seguire il rito della Chiesa anglicana e ritengono, quindi, di essere discriminati nel loro diritto alla libertà religiosa.

La Corte afferma tuttavia che, con il suo comportamento, lo Stato britannico non ha violato il loro diritto di professare liberamente la loro religione. Per quanto riguarda, invece, gli articoli 9 e 14, lo stesso Governo del Regno Unito riconosce una discriminazione religiosa nei confronti dei ricorrenti "through being subject to a regime to which those wishing to marry in the Church of England would not have been subject". La Corte, di conseguenza, accerta la violazione.

C.P.

ARTICOLO 10

- 1) Corte europea dei diritti umani, III sezione, *Gillberg c. Svezia*, ricorso n. 41723/06, sentenza del 2 novembre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=10&portal=hbkm&action=html&highlight=10&sessionid=64710436&skin=hudoc-en>

Non viene riscontrata alcuna violazione dell'articolo 10 CEDU a carico della Svezia. La Corte afferma che figure professionali come medici, psichiatri, e ricercatori, così come anche gli avvocati, possono avere l'interesse a mantenere il segreto professionale su

informazioni relative ai loro clienti. In particolare, in *Strobal c. Austria*, ricorso n. 20871/92, decisione del 7 aprile 1994, la Commissione europea dei diritti umani ha affermato che la libertà di espressione implica la garanzia del “diritto negativo” a non essere obbligati ad esprimersi (ad es. diritto al silenzio).

C.P.

- 2) Corte europea dei diritti umani, II sezione, *Público - Comunicação Social, S.A. e altri c. Portogallo*, ricorso n. 39324/07, sentenza del 7 dicembre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=4&portal=hbkm&action=html&highlight=10&sessionid=64710436&skin=hudoc-en>

Il quotidiano nazionale *Público* viene condannato dalla Suprema Corte portoghese (che annulla le due precedenti sentenze di merito del Tribunale e della Corte d'appello di Lisbona) al pagamento della somma di 75.000 euro, per aver lesa la reputazione della società calcistica *Sporting Clube de Portugal*, riportando in un articolo l'ammontare dei debiti della società.

La Corte ricorda che la natura e la gravità delle sanzioni inflitte sono elementi da prendere in considerazione al fine di misurare la proporzionalità di un'ingerenza pubblica nell'esercizio di un diritto (cfr. GC, *Sürek c. Turchia* [n. 1], ricorso n. 26682/95, sentenza dell'8 luglio 1999, § 64; II sezione, *Chauny e altri c. Francia*, ricorso n. 64915/01, sentenza del 29 giugno 2004, § 78 e, per l'ipotesi di diffamazione, *Tolstoy Miloslavsky c. Regno Unito*, ricorso n. 18139/91, sentenza del 13 luglio 1995, § 49 e IV sezione, *Steel e Morris c. Regno Unito*, ricorso n. 68416/01, sentenza del 15 febbraio 2005, § 96).

Nel caso di specie, la somma accordata dalla Suprema Corte portoghese era insolitamente elevata, soprattutto se confrontata con le sanzioni inflitte in altre cause per diffamazione dinanzi a giudici portoghesi e in considerazione del fatto che si trattava della reputazione di una società e non di un individuo. Inoltre, una simile condanna rischia inevitabilmente di dissuadere i giornalisti dal contribuire alla discussione pubblica di questioni che interessano la vita della collettività (si veda III sezione, *Monnat c. Svizzera*, ricorso n.73604/01, sentenza del 21 settembre 2006, § 70). L'ingerenza denunciata, quindi, non viene ritenuta “necessaria in una società democratica”.

C.P.

- 3) Corte europea dei diritti umani, IV sezione, *Sofranschi c. Moldavia*, ricorso n. 34690/05, sentenza del 21 dicembre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=15&portal=hbkm&action=html&source=tkp&highlight=10&sessionid=64710436&skin=hudoc-en>

La Corte europea rileva una violazione dell'articolo 10 CEDU e afferma che “requiring the applicant to prove the truth of his statements, while at the same time depriving him of an effective opportunity to adduce evidence to support his statements and thereby attempt to establish their truthfulness” costituisce un'interferenza sproporzionata nel diritto del ricorrente alla libertà di espressione (la Corte richiama IV sezione, *Busuioc c. Moldavia*, ricorso n. 61513/00, sentenza del 21 dicembre 2004). Il requisito della prova della verità di un giudizio di valore è impossibile da soddisfare e viola la libertà di opinione, che è una parte fondamentale dei diritti garantiti dall'articolo 10 (si veda IV sezione, *Savitchi c. Moldavia*, ricorso n. 11039/02, sentenza dell'11 ottobre 2005, § 49).

La Corte ritiene inoltre che, per valutare la proporzionalità dell'interferenza dello Stato nella libertà di espressione dei singoli, debba essere tenuto in considerazione l'impatto che le affermazioni contestate hanno avuto sul pubblico. Nel caso di specie, l'impatto era stato molto limitato, dato che il ricorrente aveva manifestato le sue opinioni indirizzando la sua lamentela per mezzo di corrispondenza privata a pubblici ufficiali e non l'aveva resa pubblica (si veda GC, *Grigoriades c. Grecia*, ricorso n. 24348/94, sentenza del 25 novembre 1997, § 47).

C.P.

- 4) Corte europea dei diritti umani, I sezione, *Novaya Gazeta v Voronezhe c. Russia*, ricorso n. 27570/03, sentenza del 21 dicembre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=14&portal=hbkm&action=html&source=tkp&highlight=10&sessionid=64710436&skin=hudoc-en>

La Corte europea si ritrova a giudicare della violazione dell'articolo 10 CEDU con riferimento ad un giornale russo, *Novaya Gazeta v Voronezhe*, condannato per diffamazione contro alcuni politici del Paese.

La Corte afferma che l'articolo 10 protegge non solo la sostanza delle idee e delle informazioni espresse, ma anche la forma in cui esse sono trasmesse (si veda *Oberschlick c. Austria [n. 1]*, ricorso n. 11662/85, sentenza del 23 maggio 1991, § 57). La libertà dei giornalisti comprende anche il ricorso a un certo grado di esagerazione o persino di provocazione (si veda *Prager e Oberschlick c. Austria*, ricorso n. 15974/90, sentenza del 26 aprile 1995, § 38).

La Corte distingue le affermazioni di fatto e i giudizi di valore: al contrario di quanto avviene per i fatti, i giudizi di valore non sono suscettibili di prova (“the requirement to prove the truth of a value judgment is impossible to fulfil and infringes freedom of opinion

itself, which is a fundamental part of the right secured by Article 10”; cfr. *Lingens c. Austria*, ricorso n. 9815/82, sentenza dell’8 luglio 1986, § 46). Tuttavia, anche qualora un’affermazione integri un giudizio di valore, la proporzionalità dell’interferenza può dipendere dall’esistenza o meno di una base fattuale per la dichiarazione controversa, in quanto i giudizi totalmente privi di basi concrete possono essere in sé eccessivi (si veda III sezione, *Jerusalem c. Austria*, ricorso n. 26958/95, sentenza del 27 febbraio 2001, § 43). La Corte si interroga circa la possibilità che le misure adottate dalle autorità nazionali scoraggino la partecipazione del giornale a dibattiti su materie di pubblico interesse (si veda GC, *Jersild c. Danimarca*, ricorso n. 15890/89, sentenza del 23 settembre 1994, § 35). L’articolo in questione conteneva informazioni sulla gestione dei fondi pubblici da parte del sindaco e di altri politici locali di Novovoronezh: si tratta, chiaramente, una materia di interesse generale, che grazie al giornale viene portata alla pubblica attenzione e sulla quale il pubblico ha diritto ad avere informazioni (si veda GC, *Cumpănă e Mazăre c. Romania*, ricorso n. 33348/96, sentenza del 17 dicembre 2004, §§ 94-95). La Corte richiama il limitato margine di apprezzamento concesso agli Stati, ai sensi dell’articolo 10 § 2 CEDU, per le restrizioni della libertà di espressione in materia di argomenti politici o dibattiti su questioni di pubblico interesse (si veda II sezione, *Feldek c. Repubblica Slovacca*, ricorso n. 29032/95, sentenza del 12 luglio 2001, § 74).

In conclusione, secondo la Corte, le autorità giudiziarie russe non hanno addotto sufficienti motivi per giustificare l’interferenza in questione (l’imposizione di una multa per aver pubblicato l’articolo). Esse hanno valicato i ristretti limiti del margine di discrezionalità concesso agli Stati membri, in quanto l’interferenza è sproporzionata allo scopo perseguito e quindi “non necessaria in una società democratica”. Di conseguenza, la Corte rileva una violazione dell’articolo 10 CEDU.

C.P.

- 5) Corte europea dei diritti umani, II sezione, *Barata Monteiro Da Costa Nogueira e altri c. Portogallo*, ricorso n. 4035/08, sentenza dell’11 gennaio 2011

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=7&portal=hbkm&action=html&source=tkp&highlight=10&sessionid=64710436&skin=hudoc-en>

La Corte europea afferma che, all’interno di un dibattito politico, le accuse e le critiche non devono oltrepassare certi limiti, nel rispetto dei diritti e della reputazione altrui. Deve esserci, in un certo senso, una proporzione tra la gravità dell’accusa e il fondamento della stessa e, in particolare, più l’affermazione è grave, più la base fattuale deve essere solida (analogamente, GC, *Pedersen e Baadsgaard c. Danimarca*, ricorso n. 49017/99, sentenza del 17 dicembre 2004, § 78). Di conseguenza, non viene rilevata alcuna violazione dell’articolo 10 della Convenzione.

Interessante, tuttavia, l'opinione discordante dei giudici Tulkens, Popovic e Sajò: un politico, rispetto ai privati, dovrebbe tollerare maggiormente la critica nei suoi confronti e, quindi, la sua reputazione può ricevere una minore tutela (cfr. I sezione, *Romanenko e altri c. Russia*, ricorso n. 11751/03, sentenza dell'8 ottobre 2009). Se le accuse sono infondate, tocca al politico confutarle, senza necessariamente ricorrere a procedimenti penali per diffamazione. Tutto ciò in linea con l'orientamento del Consiglio d'Europa, che ha invitato gli Stati membri a depenalizzare la diffamazione e ad abolire le pene detentive in questa materia (si veda ad esempio la Risoluzione 1577(2007) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa). C.P.

- 6) Corte europea dei diritti umani, V sezione, *Hoffer e Annen c. Germania*, ricorsi nn. 397/07 e 2322/07, sentenza del 13 gennaio 2011

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=17&portal=hbkm&action=html&source=tkp&highlight=10&sessionid=64710436&skin=hudoc-en>

I ricorrenti vengono condannati dalle autorità tedesche per diffamazione, dopo aver distribuito all'entrata dei locali di un ospedale di Norimberga alcuni opuscoli contro l'aborto, nei quali venivano accusati sia l'ospedale, sia uno dei medici (definito come assassino).

Il Governo tedesco giustifica la pena prevista per i ricorrenti sulla base del secondo comma dell'articolo 10 CEDU. In particolare, l'espressione "Then: Holocaust/Today: Babycaust", che paragona l'attività svolta all'interno del centro medico in questione all'Olocausto, viola gravemente i diritti personali del medico; di conseguenza, l'azione dello Stato tedesco nei confronti dei ricorrenti appare necessaria in una società democratica.

La Corte europea afferma che la pena applicata sui ricorrenti costituisce un'interferenza nella libertà di espressione ai sensi dell'articolo 10 CEDU. Essa risulta prescritta dalla legge, perché trae fondamento dall'articolo 185 del Codice penale tedesco. La Corte ricorda però che "the relevant national law must be formulated with sufficient precision to enable the persons concerned – if need be with appropriate legal advice – to foresee, to a degree that is reasonable in the circumstances, the consequences which a given action may entail" (si veda GC, *Grigoriades c. Grecia*, ricorso n. 24348/94, sentenza del 25 novembre 1997, § 37). La Corte si sofferma anche sulla necessità dell'interferenza in una società democratica: tale requisito presuppone l'esistenza di un "pressing social need" e gli Stati hanno un certo margine di discrezione nello stabilire se questo bisogno esista, ma sempre sotto la supervisione della Corte (GC, *Perna c. Italia*, ricorso n. 48898/99, sentenza del 6 maggio 2003, § 39).

Con riferimento alla frase incriminata sopra citata, la Corte afferma che, paragonando la pratica dell'aborto all'omicidio di massa commesso durante l'Olocausto, essa ha violato l'onore e i diritti della personalità del medico. Viene osservato, in particolare, che "the impact an expression of opinion has on another person's personality rights cannot be

detached from the historical and social context in which the statement was made. The reference to the Holocaust must also be seen in the specific context of the German past". Per questi motivi, la Corte non riscontra alcuna violazione dell'articolo 10 della Convenzione. C.P.

7) Corte europea dei diritti umani, IV sezione, *MGN Limited c. Regno Unito*, ricorso n. 39401/04, sentenza del 18 gennaio 2011

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=10%20%7C%2039401/04&sessionid=65881750&skin=hudoc-en>

La Corte europea, dopo aver ricordato che il suo compito è quello di verificare se le autorità nazionali abbiano rispettato il giusto equilibrio tra i diritti garantiti dalla Convenzione ed altri interessi che possano contrapporsi ai primi, afferma che gli Stati membri devono avere un largo margine di discrezione al riguardo, dato che le autorità nazionali di norma si trovano in una posizione migliore rispetto alla Corte europea per verificare la presenza o meno di un "pressing social need" tale da giustificare un'interferenza con uno dei diritti garantiti dalla Convenzione (si veda GC, *Chassagnou e altri c. Francia*, ricorsi nn. 25088/94, 28331/95 e 28443/95, sentenza del 29 aprile 1999, § 113).

La pubblicazione di foto e articoli il cui unico obiettivo è quello di soddisfare la curiosità di alcuni lettori sulla vita privata di persone note non può essere considerato utile a contribuire al dibattito generale. In tali casi la libertà di espressione esige un'interpretazione più restrittiva (si vedano IV sezione, *Campmany y Diez de Revenga and Lopez Galiacho Perona c. Spagna*, ricorso n. 54224/00, decisione del 12 dicembre 2000; II sezione, *Prisma Presse c. France*, ricorsi nn. 66910/01 e 71612/01, decisione dell'1 luglio 2003), anche perché si tratta di un'area in cui la protezione dei diritti e della reputazione degli altri assume particolare importanza. La persona che appare pubblicata, infatti, si sente spesso vittima di un'intrusione, a volte persecutoria, nella sua sfera privata (si veda III sezione, *Von Hannover c. Germania*, ricorso n. 59320/00, sentenza del 24 giugno 2004, § 59).

Nel caso di specie viene rilevata una violazione dell'articolo 10 CEDU.

C.P.

- 1) Corte europea dei diritti umani, II sezione, *Poyraz c. Turchia*, ricorso n. 15966/06, sentenza del 7 dicembre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=6%20%7C%2015966/06&sessionid=64285859&skin=hudoc-en>

Il caso riguardava il giudizio civile per diffamazione instaurato nei confronti del ricorrente in relazione ad un rapporto (riguardante gravi negligenze professionali di un giudice) che egli aveva compilato in qualità di ispettore capo del Ministero della giustizia e che era trapelato presso gli organi di stampa. La Corte condanna la Turchia per violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione per irragionevole durata del processo (sette anni e sette mesi), mentre rigetta la doglianza di violazione dell'articolo 10, in quanto ritiene che le autorità turche non abbiano compresso indebitamente la libertà di espressione *ex* articolo 10 §§ 1 e 2 e si siano mantenute nell'ambito del margine di apprezzamento consentito.

Infatti, sebbene la tutela *ex* articolo 10 riguardi anche la sfera professionale e, in particolare, i pubblici funzionari (cfr. GC, *Vogt c. Germania*, ricorso n. 17851/91, sentenza del 26 settembre 1995, § 53; GC, *Wille c. Liechtenstein*, ricorso n. 28396/95, sentenza del 28 ottobre 1999, § 41; GC, *Fuentes Bobo c. Spagna*, ricorso n. 39293/98, sentenza del 29 febbraio 2000, §38; GC, *Guja c. Moldavia*, ricorso n. 14277/04, sentenza del 12 febbraio 2008, § 70; IV sezione, *Harabin c. Slovaquia*, ricorso n. 62584/00, decisione del 29 giugno 2004), i soggetti investiti di responsabilità pubbliche e dotati di una posizione privilegiata quanto all'accesso ai mezzi di comunicazione devono esercitare un *self restraint*, al fine di non creare situazioni di disegualianza qualora si trovino a rendere dichiarazioni riguardanti comuni cittadini (ciò vale a maggior ragione per i pubblici dipendenti che svolgono indagini coperte da segreto al fine di garantire la corretta amministrazione della giustizia). Nel caso di specie, il ricorrente non aveva invece in alcun modo preso le distanze dalla vicenda, non contribuendo così né a proteggere la dignità del giudice coinvolto, né a salvaguardare la discrezione richiesta alle autorità giudiziarie.

C.S. e C.P.

- 1) Corte europea dei diritti umani, *Movimento raeliano svizzero c. Svizzera*, ricorso n. 16354/06, sentenza del 13 gennaio 2011

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=8&portal=hbkm&action=html&source=tkp&highlight=10&sessionid=64710436&skin=hudoc-en>

La Corte, occupandosi per la prima volta di una fattispecie relativa all'uso dello spazio pubblico per fini di diffusione di idee, afferma che la proibizione delle affissioni del Movimento raeliano svizzero (che mira a mettersi in contatto con gli alieni a sviluppare buone relazioni con loro) non viola la libertà di espressione di cui all'articolo 10, né la libertà religiosa ex articolo 9 (si confronti tuttavia l'opinione dissenziente dei giudici Rozakis and Vajić). Tali affissioni erano state vietate dalle autorità svizzere in quanto immorali e contrarie all'ordine pubblico, dal momento che il movimento promuove una 'geniocrazia' basata sul quoziente intellettivo dei singoli, incoraggia la clonazione umana a fini eugenetici e inneggia alla pedofilia e all'incesto. Nel valutare la conformità alla Convenzione della condotta delle autorità elvetiche la Corte prende in considerazione non solo il contenuto dei cartelloni, ma il contesto complessivo delle attività dell'associazione, esaminando anche il contenuto del sito web di quest'ultima. La Corte conclude affermando che le autorità svizzere non hanno superato il margine di apprezzamento relativo all'uso degli spazi pubblici (particolarmente ampio in questo settore; difforme II sezione, *Women on Waves e altri c. Portogallo*, ricorso n. 31276/05, sentenza del 3 febbraio 2009) e hanno motivato le loro decisioni; di conseguenza, la limitazione è conforme all'articolo 10 § 2.

C.S. e C.P.

ARTICOLO 10 + ARTICOLO 11 + ARTICOLO 3 PROTOCOLLO N. 1

- 1) Corte europea dei diritti umani, III sezione, *Eusko Abertzale Ekintza - Acción Nacionalista Vasca (EAE-ANV) c. Spagna*, ricorsi nn. 51762/07 e 51882/07, sentenza del 7 dicembre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=3&portal=hbkm&action=html&highlight=10&sessionid=64710436&skin=hudoc-en>

Nel caso di specie non viene rilevata alcuna violazione né dell'articolo 10, né dell'articolo 11 della Convenzione.

La disposizione dell'articolo 3 del Protocollo n. 1 della Convenzione costituisce una *lex specialis* per quanto riguarda l'esercizio del diritto di voto (analogamente, GC, *Hirst c. Regno Unito* [n. 2], ricorso n. 74025/01, sentenza del 6 ottobre 2005, § 89; GC, *Ždanoka c. Lettonia*, ricorso n. 58278/00, sentenza del 16 marzo 2006) e questa considerazione è applicabile a

fortiori al diritto soggettivo di presentarsi come candidato alle elezioni. Inoltre, tenuto conto dello stretto legame che intercorre tra i diritti alla libertà di espressione e di associazione previsti dagli articoli 10 e 11 CEDU e i criteri giurisprudenziali relativi all'articolo 3 del Protocollo n. 1 CEDU, la Corte ritiene che lo Stato abbia un potere discrezionale analogo a quello concernente quest'ultima disposizione.

C.P.

ARTICOLO 11

- 1) Corte europea dei diritti umani, II sezione, *Turan Biçer c. Turchia*, ricorso n. 3224/03, sentenza del 30 novembre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=4&portal=hbkm&action=html&highlight=11&sessionid=65492859&skin=hudoc-en>

La condanna a tre anni e nove mesi di reclusione per la partecipazione ad una manifestazione è una restrizione alla libertà di associazione prevista dalla legge turca e volta a fini legittimi, ma “non necessaria in una società democratica”.

La Corte europea si è già occupata diverse volte di casi analoghi, con riferimento sia all'articolo 10 (cfr. II sezione, *Savgin c. Turchia*, ricorso n. 13304/03, sentenza del 2 febbraio 2010, § 48), sia all'articolo 11 (cfr. IV sezione, *Çetinkaya c. Turchia*, ricorso n. 75569/01, sentenza del 27 giugno 2006, § 31), riscontrando violazioni di tali disposizioni. In questo caso il Governo non ha allegato alcun fatto né fornito alcuna argomentazione che potesse portare ad una conclusione diversa.

C.P.

ARTICOLO 11 + ARTICOLO 10

- 1) Corte europea dei diritti umani, II sezione, *Hadep e Demir c. Turchia*, ricorso n. 28003/03, sentenza del 14 dicembre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=7&portal=hbkm&action=html&highlight=11&sessionid=65492859&skin=hudoc-en>

La Corte europea riscontra una violazione dell'articolo 11 della Convenzione nel caso di scioglimento del partito politico turco *Halkın Demokrasi Partisi*. In particolare, essa rileva come non sussista un “pressing social need” atto a giustificare la misura del Governo turco ai sensi del § 2 dell'articolo 11: tale interferenza non era necessaria in una società democratica, dato che la dissoluzione di un partito politico è una misura ‘drastica’ (cfr. GC, *The United Communist Party of Turkey e altri c. Turchia*, ricorso n. 19392/92, sentenza del 30 gennaio 1998, §§ 54 e 61).

La Corte ricorda che, nonostante il suo ruolo autonomo e la sua particolare sfera di applicazione, l'articolo 11 deve essere considerato anche alla luce dell'articolo 10. La protezione delle opinioni e la libertà di esprimerle è infatti uno degli obiettivi delle libertà di riunione e di associazione previste dall'articolo 11 della Convenzione e ciò vale a maggior ragione per i partiti politici, alla luce del loro ruolo essenziale di garanzia del pluralismo e del corretto funzionamento della democrazia (i partiti possono cercare la protezione negli articoli 10 e 11 proprio per il fatto che le loro attività costituiscono un esercizio collettivo della libertà di espressione; cfr. GC, *The United Communist Party of Turkey e altri c. Turchia*, cit., §§ 42-43).

Secondo la Corte non può esserci democrazia senza pluralismo e per questo motivo la libertà di espressione garantita dall'articolo 10 è applicabile “not only to ‘information’ or ‘ideas’ that are favourably received or regarded as inoffensive or as a matter of indifference, but also to those that offend, shock or disturb”.

C.P.

ARTICOLO 34 + ARTICOLO 6 + ARTICOLO 11

- 1) Corte europea dei diritti umani, III sezione, *AGVPS Bacău c. Romania*, ricorso n. 19750/03, sentenza del 9 novembre 2010
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&high_light=19750/03%20%7C%2019750/03&sessionid=62126492&skin=hudoc-en

In merito ad una controversia riguardante lo scioglimento di un'associazione, la Corte condanna la Romania per violazione dell'articolo 6 § 1, a causa della mancanza di carattere pubblico dell'udienza (viene invece rigettata la censura di violazione dell'articolo 11).

La Corte, richiamando alcuni precedenti, afferma l'applicabilità dell'articolo 6 anche ai procedimenti relativi al riconoscimento della personalità giuridica ad un'associazione o allo scioglimento ed estinzione della stessa. Secondo la giurisprudenza di Strasburgo, infatti, la qualità di “vittima” ex articolo 34 spetta anche alle persone giuridiche estinte, in quanto la norma intende solo far riferimento al soggetto titolare di un interesse rispetto all'azione o omissione in contestazione, mentre non hanno rilievo le norme interne relative alla

titolarità dei diritti o alla legittimazione a farli valere (la sentenza si riferisce genericamente a “les critères nationaux relatifs au *locus standi*”).

Per quanto riguarda l'articolo 11, la Corte ritiene che nel caso di specie (scioglimento di un'associazione di cacciatori e pescatori per inadempimento delle formalità di legge e in particolare per mancato ottenimento dello “statut d'utilité publique”) siano presenti i requisiti per la limitazione del diritto di riunione e associazione ai sensi del § 2: a. previsione di legge; b. perseguimento degli obiettivi previsti dalla norma (nel caso di specie, la protezione dei diritti e delle libertà altrui e specificamente la tutela della sicurezza delle persone e dei beni); c. necessità in una società democratica (requisito di stretta interpretazione e in merito al quale gli Stati godono di un margine di apprezzamento ridotto; analoga III sezione, *Bota c. Romania*, ricorso n. 24057/03, decisione del 12 ottobre 2004). La Corte afferma dunque che, in alcuni casi di mancato rispetto delle formalità giuridiche in materia di associazioni, gli Stati possono intervenire sulla libertà garantita dall'art. 11 (cfr. I sezione, *Tebieti Mübahizə Cemiyəti e Israfilov c. Azerbaijan*, ricorso n. 37083/03, sentenza dell'8 ottobre 2009, § 72).

C.S. e C.P.

ARTICOLO 1 PROTOCOLLO N. 1

- 1) Corte europea dei diritti umani, III sezione, *Liepājnieks c. Lettonia*, ricorso n. 37586/06, decisione del 2 novembre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Liep%u0101jnieks&sessionid=66521209&skin=hudoc-en>

La Corte dichiara inammissibile un ricorso nei confronti della Lettonia. Ad avviso del ricorrente lo Stato, all'interno dei processi di denazionalizzazione e privatizzazione delle proprietà immobiliari, aveva limitato il suo diritto di condurre in locazione l'appartamento nel quale risiedeva da decenni, senza corrispondere alcuna compensazione (malgrado le previsioni della legge interna e una decisione del Consiglio Supremo); ciò avrebbe dato luogo ad una violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (nonché di una serie di altre norme della Convenzione).

La decisione coinvolge una riserva depositata dalla Lettonia il 27 giugno 1997 (al momento della ratifica della Convenzione e dei suoi Protocolli), che così recita: “In accordance with Article 64 [now Article 57] of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 1950, the Republic of Latvia declares that the provisions of Article 1 of the First Protocol shall not apply to the laws on property reform which regulate the restoration or compensation to the former owners or their legal heirs of property

nationalised, confiscated, collectivised or otherwise unlawfully expropriated during the period of Soviet annexation; and privatisation of collectivised agricultural enterprises, collective fisheries and of State and local self-government owned property”. La riserva è completata (§ 2) da un dettagliato elenco delle leggi interne che ne sono oggetto (secondo i testi vigenti al momento dell’entrata in vigore della legge di ratifica).

La Corte ribadisce che, per essere valida, una riserva alla Convenzione deve soddisfare le seguenti condizioni: i) deve essere formulata al momento della firma o della ratifica; ii) deve riguardare leggi specifiche vigenti al momento della stessa; iii) non deve avere carattere generale; iv) deve contenere un “brief statement of the law concerned” (Assemblea Plenaria, *Belilos c. Svizzera*, ricorso n. 10328/83, sentenza del 29 aprile 1988 e altre). L’ammissibilità della riserva lettone in questione, in effetti, era già stata esaminata (II sezione, *Kozłova e Smirnova c. Lettonia*, ricorso n. 57381/00, decisione del 23 ottobre 2001) e la Corte in quella sede ne aveva affermato la validità, alla luce del fatto che essa copre un numero limitato di disposizioni ben identificate, con l’obiettivo di escludere dal campo di applicazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 le norme preesistenti relative alla denazionalizzazione e alla privatizzazione (anche una riserva simile formulata dall’Estonia era stata ritenuta valida in due occasioni: Commissione, *Vesterby c. Estonia*, ricorso n. 34476/97, decisione dell’1 luglio 1998 e I sezione, *Shestjorkin c. Estonia*, ricorso n. 49450/99, sentenza del 15 giugno 2000).

Nel caso in esame, tuttavia, la Corte ritiene la riserva inapplicabile e rigetta la censura di inammissibilità avanzata dal Governo, per ragioni sostanziali: infatti, la dichiarazione riguardava solo la situazione dei proprietari e degli eredi, mentre il ricorrente era piuttosto il conduttore di un appartamento denazionalizzato (in altri termini, il ricorso non riguardava propriamente l’applicazione delle leggi sulla privatizzazione, ma piuttosto il rapporto di locazione intercorrente tra le parti).

La Corte ha tuttavia modo di precisare che l’argomentazione del Governo, sulla base della quale la riserva coprirebbe anche la decisione del Consiglio Supremo richiamata dal ricorrente, in quanto norma secondaria di implementazione di alcune delle leggi citate nella riserva, non può essere accolta: infatti, se il Governo avesse voluto escludere dall’ambito applicativo della Convenzione ulteriori previsioni interne, avrebbe dovuto indicarle espressamente ed identificarle, al fine di assicurare la certezza del diritto, e ciò anche qualora tale puntuale ricognizione fosse risultata particolarmente difficoltosa.

C.S.

- 2) Corte europea dei diritti umani, GC, *Perdigão c. Portogallo*, ricorso n. 24768/06, sentenza del 16 novembre 2011

<http://cmiskp.echr.coe.int/tpk197/view.asp?action=html&documentId=877146&portal>

La Corte condanna il Portogallo per violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (protezione della proprietà) per il fatto che le spese di lite (*court fees*) sostenute dai proprietari di terreni espropriati per contestare l'ammontare dell'indennizzo riconosciuto fossero più elevate dell'indennizzo medesimo.

C.S.

- 3) Corte europea dei diritti umani, V sez., ricorso n. 9300/07, *Herrmann c. Germania*, sentenza del 20 gennaio 2011

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=germany&sessionid=66319182&skin=hudoc-en>

Il ricorrente è un cittadino tedesco proprietario di un appezzamento di terra destinato da una legge federale ad attività venatorie dietro pagamento di un corrispettivo. Egli, essendo contrario a tali pratiche per ragioni di ordine etico, ricorre alla Corte europea lamentando la violazione dell'articolo 1 Protocollo n. 1 da parte delle autorità tedesche. Il Governo convenuto ammette la violazione, ma giustifica la limitazione del diritto del ricorrente di godere e disporre liberamente del proprio terreno sulla base dell'asserita necessità di tutelare l'interesse pubblico ad usufruire di luoghi in cui esercitare attività venatorie, nonché di controllare attraverso lo strumento della caccia la fauna del territorio e dunque tutelare l'equilibrio faunistico, in ossequio al disposto del § 2 della sopra citata disposizione. La Corte europea, investita della questione, dichiara gli interessi tutelati dal Governo come senz'altro meritevoli e afferma che le misure restrittive adottate dal Governo convenuto sono comunque proporzionate allo scopo da perseguire. Per tali ragioni, essa si pronuncia per la non sussistenza della violazione nel caso di specie dell'articolo 1 del Protocollo n. 1: "Having regard to the wide margin of appreciation afforded to the Contracting States in this area, allowing them to take into account the specific circumstances prevailing in their country, the foregoing considerations are sufficient to enable the Court to conclude that the Government struck a fair balance between the competing interests at stake. There has accordingly been no violation of Article 1 of Protocol 1 of the Convention" (§ 56).

F.A.

- 4) Corte europea dei diritti umani, V sez., ricorso n. 1355/04, *Dichev c. Bulgaria*, sentenza del 27 gennaio 2011

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=dichev&sessionid=66319182&skin=hudoc-en>

Un cittadino bulgaro proprietario di un appartamento con annesso garage viene espropriato dei propri immobili nel 1979 secondo il *Territorial and Urban Planning Act*. Tale normativa prevedeva che egli venisse compensato con un altro immobile dotato di garage; tuttavia, nel 1984, egli era stato immesso nel possesso di un appartamento privo di garage. Il ricorrente si rivolge alla Corte europea lamentando la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione da parte del Governo bulgaro, per averlo privato dal 1979 dell'utilizzo del garage, senza alcuna forma di compensazione per tale perdita. Il Governo convenuto ribatte affermando che la compensazione per la perdita dell'appartamento era avvenuta nel giro di pochi anni e che, per quanto riguardava il garage, si trattava solo di una piccola percentuale rispetto al valore complessivo dell'appartamento.

La Corte europea condanna la condotta del Governo bulgaro e ritiene sussistente una violazione dell'articolo 1 § 1, a causa dell'incompatibilità tra il disposto di tale norma convenzionale e quella che viene definita in termini di "passive attitude" del Governo bulgaro: "In cases like the present one it is incumbent on the authorities to act in good time, and in an appropriate and consistent manner. Instead, they adopted a passive attitude, leaving the applicant in a state of uncertainty as to whether or when he would receive the compensation to which he was entitled and opposing his attempts to seek redress. That approach cannot be considered compatible with the State's obligations under Article 1 of Protocol No. 1" (§§ 30-31).

F.A.

ARTICOLO 3 PROTOCOLLO N. 1

- 1) Corte europea dei diritti umani, II sezione, *Scoppola c. Italia (n. 3)*, ricorso n. 126/05, sentenza del 18 gennaio 2011

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=scoppola%20%7C%20126/05&sessionid=66296428&skin=hudoc-en>

La Corte condanna l'Italia per violazione dell'articolo 3 del Protocollo n. 1 (diritto a libere elezioni). Il ricorrente era stato condannato alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici in conseguenza di una condanna all'ergastolo e, dunque, era stato privato

del diritto di voto (la condanna era poi stata ridotta alla reclusione per trent'anni dalla Cassazione, in esecuzione di una pronuncia della stessa Corte di Strasburgo, che aveva accertato una violazione degli articolo 6 e 7 della Convenzione). La Corte afferma l'illegittimità dell'applicazione automatica di una simile pena interdittiva in seguito alla pronuncia di determinate condanne penali (si sarebbe infatti al di fuori da ogni accettabile margine di apprezzamento). Non viene concessa alcuna riparazione, ritenendosi sufficiente, al fine della *just satisfaction*, l'accertamento della violazione.

Nota: essendo la sentenza interna passata in giudicato, la pronuncia solleva il delicato problema dello strumento processuale da utilizzare per dare esecuzione alle decisioni della Corte europea dei diritti umani (il problema si era già posto con una precedente sentenza resa dalla Corte sul medesimo caso [GC, *Scoppola c. Italia* (n. 2), ricorso n.

10249/03, sentenza del 17 settembre 2009; <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=scoppola&sessionid=65901054&skin=hudoc-en> e Cass. Pen., 28/04/2010, n. 16507]).

C.S.

